



Regione Lombardia

**PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE “ASSESTAMENTO
AL BILANCIO 2020-2022 - I PROVVEDIMENTO DI
VARIAZIONE CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI”**

ALLEGATO A

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma 1, quantificati in euro € 175.632,58 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1, quantificati in euro € 48.826,84 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1, quantificati in complessivi euro € 22.970,5 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 11 "Altri servizi generali" Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
5. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera d) del comma 1, quantificati in euro € 89,85 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1'Servizi istituzionali, generali e di gestione' "programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1, quantificati in euro € 793.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 "Tutela della salute"- programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.

Articolo 7

(Modifica all'art. 85 septies della l.r. 34/78)

1. Il comma 2 dell'art. 85 septies è così sostituito:
"2. Con l'accettazione delle "delegazioni di pagamento" il tesoriere è autorizzato ad accantonare somme a valere su specifiche entrate o ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria al fine di disporre delle risorse necessarie agli adempimenti previsti ed assunti e a versare ai creditori l'importo integrale dovuto entro le rispettive scadenze."
2. Il comma 5 dell'art. 85 septies è abrogato.

Art. 8

(Modifiche agli articoli 1 e 3 della l.r. 4/2020)

1. Alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) sono apportate le seguenti modifiche;

a) All'articolo 1 comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Con riferimento ai contributi di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, N. 33 "Modifiche ed integrazioni della [l.r. 31 marzo 1978, n. 34](#) "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)" la costituzione in mora prevista all'art. 28 septies comma 6 della l.r. 34/78, per l'annualità 2020 può essere effettuata entro il 31 dicembre."

b) Dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

“2bis Le risorse di cui al comma 1 possono essere altresì utilizzate per l’attuazione delle politiche sociali finalizzate a fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”.

Art. 9

(Riduzione per l’anno 2020 dei canoni di concessione demaniale a sostegno delle attività economiche e turistico-ricettive)

1. Al fine di sostenere le attività economiche e turistico-ricettive colpite dalla crisi dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, i canoni di concessione demaniale previsti dalle tabelle A, B, C ed E, di cui all’allegato II del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 “Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, L.R. 6/2012)”, sono ridotti per l’anno 2020 del trenta per cento per le categorie di concessionari “imprese con finalità turistiche”, “operatori di aziende ricettive all’aria aperta”, “strutture alberghiere”, “attività di somministrazione di cibi e bevande”, “cantiere nautico” e “operatore nautico”.
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1 è comunque fatta salva l’applicazione del canone minimo previsto dalle tabelle di cui al medesimo comma 1.
3. Gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna, in deroga a quanto previsto dall’articolo 52, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e dall’articolo 8, comma 7, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007), sono autorizzati a trattenere la quota dei canoni di concessione demaniale di spettanza regionale derivante dall’applicazione della riduzione di cui al comma 1.

Ai minori introiti derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo relativi al Titolo 3 ‘Entrate extratributarie’ - Tipologia 3.0100 ‘Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni’, stimati per l’anno 2020 in euro 600.000,00 e per l’anno 2021 in euro 900.000,00 si fa fronte con una corrispondente riduzione delle spese di cui alla Missione 10 ‘Trasporti e diritto alla mobilità’, Programma 10.1 ‘Trasporto ferroviario’ Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’, Programma 10.03 ‘Trasporto per vie d’acqua’, Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’, Programma 10.05 ‘Viabilità e infrastrutture stradali’ Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ come riportato nella sezione a) “Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie” della tabella 2 “Variazione di spese” (Allegato 3).

Art. 10

(Interventi di manutenzione mediante estrazione di sedimenti dagli alvei del reticolo idrico. Modifica dell’articolo 20 della l.r. 4/2016)

1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 20 sono inseriti i seguenti:

“2 bis Gli interventi che comportano l’asportazione di sedimenti di cui al comma 2, laddove non sia possibile la movimentazione dei sedimenti stessi all’interno del medesimo corso d’acqua, sono realizzati nell’ambito di piani e programmi regionali finalizzati al ripristino del buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua o mediante programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione